



Roma, 30 gennaio 2008

***OGGETTO: Rimborso di ritenute operate in eccesso dal sostituto d'imposta – Contestuale mancanza della dichiarazione per legittima causa di esonero – Applicabilità dell'articolo 38, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – Ammissibilità***

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, è stato esposto il seguente

#### **QUESITO**

Il signor ALFA, in qualità di presidente del CAAF-KAPPA (di seguito, istante), espone che, nel corso del 2007, in sede di predisposizione del modello Unico, è emerso che alcuni contribuenti non avevano presentato nell'anno precedente la dichiarazione dei redditi. Essendo, infatti, l'imposta corrispondente al reddito complessivo non superiore a 10,33 euro, detti contribuenti non erano tenuti a presentare la dichiarazione.

L'istante evidenzia, peraltro, che alcuni sostituti d'imposta, non avendo tenuto conto delle corrette deduzioni spettanti ai sostituiti per la progressività dell'imposizione e per i carichi familiari, avrebbero operato ritenute maggiori del dovuto.

Ad avviso dell'istante, le maggiori somme trattenute dai sostituti sarebbero comunque recuperabili dai contribuenti anche in difetto di presentazione della dichiarazione, peraltro legittimata dalla suesposta causa di esenzione (imposta non superiore a 10,33 euro).

A tal fine, chiede conferma della correttezza della soluzione interpretativa di seguito prospettata.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA**

L'istante ritiene che per ottenere il rimborso delle maggiori ritenute effettuate dai sostituti, anche in presenza di più modelli CUD, i contribuenti possano presentare istanza di rimborso entro quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, allegando all'istanza una copia della documentazione e un prospetto riepilogativo dei calcoli.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, *"L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità: (...); b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza; (...)"*.

Poiché il caso di specie difetta del requisito della personalità, l'interpello è inammissibile e la risposta che segue, resa nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, non produce gli effetti disciplinati dall'articolo 5 del citato D.M. n. 209 del 2001.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, *"Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: (...); c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (...) nonché altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila.(...)"*

Coerentemente con la disposizione sopra richiamata, le istruzioni alla compilazione del modello Unico 2006, redditi 2005 – anno di imposta cui si riferisce la questione rappresentata dall'istante – precisano che *"Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, della deduzione per la progressività dell'imposizione (art. 11 del TUIR) e della deduzione per familiari a carico (articolo 12 del TUIR), avete un'imposta lorda che, diminuita delle ritenute, non supera euro 10,33."*

Dunque, il comportamento dei contribuenti di cui alla presente istanza di interpello – i quali, avendo un'imposta lorda, diminuita delle ritenute, non superiore a 10,33 euro, nel 2006 non hanno presentato la dichiarazione – è stato conforme alla normativa ed alla prassi di cui sopra.

Nel caso in esame, l'istante riferisce che i sostituti, nell'operare le ritenute, non avrebbero tenuto conto delle *"corrette deduzioni spettanti per la progressività dell'imposizione e per i carichi familiari"*, di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 12 (nella formulazione vigente per l'anno d'imposta 2005) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In ordine alle modalità di recupero delle predette ritenute operate in eccesso rispetto al dovuto, si ritiene applicabile l'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi del quale *"Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso [ora l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta, n.d.r.*